

STATUTO

LA ROCCIA INCLUSIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARGEGHE SS VIA ROMA 47

Numero REA: SS - 228439

Codice fiscale: 03084490907

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-07-2026 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 73218/42528 DI REPERTORIO	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NORME APPLICABILI	
	ARTICOLO 1	
	È costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata	
	denominata "LA ROCCIA INCLUSIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	La sede della società è nel comune di Cargeghe (SS) all'indi-	
	rizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese.	
	La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2070 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ARTICOLO 2	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civi-	
	le.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e nel	
	caso in cui non si superino i parametri stabiliti dall'art.	
	2519 si applicano le norme sulla società a responsabilità li-	
	mitata.	
	TITOLO II - SCOPO, OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della	
	mutualità senza finalità speculative, si propone di perseguire	

3 di 41

	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori	
	sia durante la vita sociale, sia all'atto dello scioglimento;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Ai fini mutualistici più generali, la Cooperativa attua e pro-	
	muove la mutualità fra i soci; se da costoro riceve finanzia-	
	menti, li destina esclusivamente al conseguimento dell'oggetto	
	sociale; promuove e svolge ogni altra attività che risponda ai	
	principi della cooperazione.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercita-	
	ta dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e	
	dei regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e	
	disciplinata dai principi della mutualità senza fini di specu-	
	lazione privata.	
	ARTICOLO 4	
	La cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:	

	• lavori di pulizia in aree scoperte e coperte ed edifici	
	pubblici e privati di qualsiasi genere ed adibiti a qualsiasi	
	uso e qualsiasi sia il loro effettivo utilizzo, loro disinfe-	
	zione, disinfestazione, sanificazione e attività affini. Le	
	stesse attività possono essere svolte nei confronti di unità	
	terrestri, navali e aeree di qualsiasi dimensione e adibiti a	
	qualsiasi uso (diporto, trasporto merci e persone, ecc.);	
	• gestione di pubblici esercizi, vendita e somministrazio-	
	ne al pubblico di alimenti e bevande, servizi di catering e	
	banqueting;	
	• l'attività di ristorazione in genere; in particolare ge-	
	stione di ristoranti, trattorie, tavole calde o fredde, birre-	
	rie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi	
	similari, tanto da asporto quanto per il consumo sul posto,	
	anche a mezzo di distributori automatici;	
	• produzione, trasformazione e commercializzazione, sia	
	all'ingrosso che al dettaglio, di pasta fresca, prodotti ali-	
	mentari e gastronomici;	
	• produzione e vendita di prodotti alimentari preparati,	
	anche mediante laboratori propri o in disponibilità;	
	• fornitura, noleggio, installazione e manutenzione di at-	
	trezzature e macchinari per la ristorazione e il settore ali-	
	mentare;	
	• gestione di strutture alberghiere, villaggi turistici,	
	campeggi, attività ricreative e mense;	

	• organizzazione fiere, mostre, congressi e manifestazioni culturali;	
	• gestione di magazzini di ogni tipo, di deposito e custodia merci, di imballaggi, confezionamenti, etichettature, trasporti e distribuzione;	
	• realizzazione e gestione di lavanderie industriali, con lavaggio, igienizzazione, sterilizzazione, stiratura, noleggio della biancheria, ritiro e consegna della stessa;	
	• servizi di segreteria, gestione e organizzazione amministrativa, contabile e aziendale per conto terzi, compresa l'organizzazione del personale e delle strutture aziendali di terzi;	
	• consulenza e assistenza nel campo informatico, servizi pubblicitari;	
	• gestione service provider, siti internet, pagine web e servizi connessi.	
	La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	

	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche rea-	
	li.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere parteci-	
	pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	TITOLO III - SOCI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone aventi la capacità di	
	agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capa-	
	cità professionale nei settori di cui all'oggetto della coope-	
	rativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini	

	sociali.	
	Possono essere ammessi come soci:	
	- elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della società;	
	- persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della L. 381/91.	
	Devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori	
	della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve	
	risultare da documentazione proveniente dalla pubblica ammini-	
	strazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza	
	- coloro che condividendo lo scopo e l'attività della Coopera-	
	tiva, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo	
	gratuito in qualità di soci volontari. Nella domanda di ammis-	
	sione, oltre ai dati contenuti nell'articolo 7, dovrà essere	
	perfettamente specificato la volontarietà del rapporto asso-	
	ciativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	- soci finanziatori che investono capitali nella cooperativa e	
	avvalersi delle prestazioni istituzionali di questa;	
	- persone giuridiche.	
	ARTICOLO 6	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	

9 di 41

	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 CC.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dal presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, che non può essere superiore a 5 anni, il socio speciale è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci coope-	
	ratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri ineren-	
	ti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualita-	
	tivi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organiz-	
	zazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordi-	

	nario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti dall'articolo 8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 13.	
	ARTICOLO 7	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome o la denominazione, il luo-	
	go e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la	
	sede, la cittadinanza ed eventualmente i dati del rappresen-	
	tante legale;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite	
	minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al rego-	
	lamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	e) copia di richiesta di ammissione da parte dell'organo pre-	
	posto se trattasi di personalità giuridica.	
	L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'esito positivo	
	dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità pro-	
	fessionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive	

	possibilità della cooperativa di procurargli occasioni di la-	
	voro.	
	ARTICOLO 8	
	L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui agli articoli del presente statuto e la inesisten-	
	za di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, asse-	
	gnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori,	
	ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o	
	in inserimento prevista dall'art. 6 del presente statuto.	
	La delibera di ammissione come socio deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione dell'eventuale rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla all'interessato. In caso di rigetto, l'a-	
	spirante socio può chiedere all'assemblea di pronunciarsi sul-	
	la delibera di rigetto della sua istanza. L'assemblea, se non	
	viene appositamente convocata, delibera sulle domande non ac-	
	colte in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Il nuovo ammesso si obbliga a mettere a disposizione le pro-	
	prie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quanti-	
	tà delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	

	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione e il so-	
	vrapprezzo, il cui importo deve essere determinato dall'assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori.	
	Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventa	
	inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompa-	
	gnata dal contemporaneo versamento delle somme dovute.	
	In tal caso l'ammissione può essere deliberata con effetto	
	della sua immediata annotazione nel libro soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà in-	
	staurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma	
	scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di	
	cui al successivo articolo.	
	Relativamente ai soci possessori di strumenti finanziari, que-	
	sti, oltre alle altre indicazioni di cui al precedente artico-	
	lo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità	
	delle quote non trasferibili, loro riservate, che intendono	
	sottoscrivere.	
	ARTICOLO 9	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un'attività concorrente, nonché di esercitare in	

	proprio o prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti o comunque in contrasto con quella esercitata dal-	
	la cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo am-	
	ministrativo che può tener conto delle tipologie e delle con-	
	dizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavora-	
	tori presso società controllate e collegate.	
	TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, CAUSA DI MORTE	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusio-	
	ne o per causa di morte.	
	ARTICOLO 11	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i mo-	
	tivi che, a norma della legge e del presente statuto, legitti-	
	mano il recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusu-	
	ra dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2532 C.C.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	1) che abbia perduto i requisiti di ammissione;	
	2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	

	3) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Inoltre hanno diritto di recedere i soci che non hanno concor-	
	so alle deliberazioni riguardanti:	
	a) la modifica dell'oggetto sociale;	
	b) la trasformazione, fusione o scissione della società;	
	c) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di vo-	
	to o di partecipazione.	
	f) la proroga dell'eventuale termine.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei con-	
	fronti dei soci in possesso dei requisiti di legge per avere	
	diritto alla pensione, oppure nel caso di sopravvenuta inabi-	
	lità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperati-	
	va, l'organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla de-	
	cadenza i soci che abbiano raggiunto i requisiti di legge in	
	materia pensionistica o che si trovino in condizioni di so-	
	pravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ecce-	
	zionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti	
	per l'esclusione.	
	ARTICOLO 13	

16 di 41

	che o affini con quella della cooperativa, salvo specifica au-	
	torizzazione del consiglio di amministrazione;	
	i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o nel	
	caso il cui il rapporto di lavoro non subordinato sia stato	
	risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	k) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla società cooperativa.	
	L'esclusione deve essere comunicata all'interessato, e diventa	
	operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura de-	
	gli amministratori.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposi-	
	zione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 14	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo,	
	alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione	
	del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente artico-	
	lo.	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione,	

	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota. I soci receduti, decaduti o esclusi,	
	hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale	
	da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo ef-	
	fettivamente versato ed eventualmente rivalutato in base alle	
	leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata, si matura nella mi-	
	sura e con le modalità previste nel presente articolo.	
	ARTICOLO 16	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, atto notorio	
	o dichiarazione sostitutiva dal quale risulti chi sono gli	
	aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscos-	
	sione.	
	Per la frazione della quota assegnata al socio a titolo di ri-	
	storno o a seguito dell'imputazione delle riserve divisibili a	
	capitale, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli inte-	

	ressi legali, può essere corrisposta in più rate entro un ter-	
	mine massimo di cinque anni.	
	Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso, la esclusione o la cessione della quota si sia veri-	
	ficata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto	
	per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ARTICOLO 17	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari solo nei li-	
	miti previsti dal 4° comma dell'articolo 2526 del codice civi-	
	le.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	ARTICOLO 18	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di	
	cui all'art. 4 della Legge n. 59/92.	
	ARTICOLO 19	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	ARTICOLO 20	

	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in	
	occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'Organo amministrativo.	
	ARTICOLO 21	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la qua-	
	le devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) il termine minimo di durata del conferimento;	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera	
	di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	ARTICOLO 22	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	

	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI - PATRIMONIO SOCIALE	
	- BILANCIO	
	ARTICOLO 23	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	Regolamento Interno, redatto dall'organo amministrativo ai	
	sensi della L. 142/2001, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci e depositato secondo le modalità della normativa vi-	
	gente.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	
	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci la-	
	voratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospen-	
	sione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.	

	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	ARTICOLO 24	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:	
	A.1) un numero illimitato di quote, comprensive delle somme	
	versate a titolo di sovrapprezzo, per i soci cooperatori;	
	A.2) quote per i soci finanziatori;	
	B) dalla riserva legale, indisponibile ed indivisibile;	
	C) da eventuali riserve volontarie;	
	D) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristruttura-	
	zione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illi-	
	mitato di quote riservate ai soci finanziatori, tutte di valo-	
	re nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti	
	consentiti dalle leggi;	
	E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;	
	F) da qualunque liberalità che pervenisse alla società coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a cinquanta euro né superiore a cinquecento euro, nessun socio	
	può avere una quota superiore a centomila euro.	
	I limiti massimi di partecipazione al capitale possono essere	
	superati in diversi casi:	

	a. nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti;	
	b. nei casi di aumento del capitale attraverso imputazione	
	delle riserve divisibili o attraverso erogazione di somme a	
	titolo di ristorno;	
	c. in caso di partecipazione di soci diversi dalle persone fi-	
	siche o di sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di	
	diritti di amministrazione.	
	ARTICOLO 25	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e preci-	
	samente:	
	a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	TITOLO VII - ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 26	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione prov-	
	vede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità	
	delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'as-	
	semblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	

	Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni solo	
	nei casi previsti dalla legge.	
	L'organo di amministrazione altresì provvede, nell'ambito del-	
	la Relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari	
	in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	Gli amministratori e i sindaci, se nominati, debbono indicare,	
	in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico. L'illustrazione dei criteri suddetti	
	deve essere svolta nell'ambito della "relazione sulla gestio-	
	ne".	
	L'assemblea che approva il bilancio, qualora l'utile	
	d'esercizio superi le soglie stabilite nell'apposito regola-	
	mento, ha obbligo di deliberare in favore dei soci lavoratori	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante	
	integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ov-	
	vero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capi-	
	tale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante di-	
	stribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	L'attribuzione del ristorno resta sempre subordinata	
	all'esistenza di un avanzo mutualistico riferibile agli scambi	
	con i soci, alle risultanze contabili dell'attività svolta con	
	i soci, alla quantità e qualità degli scambi mutualistici non-	

	ché alla salvaguardia dell'equilibrio economico, patrimoniale	
	e finanziario della cooperativa.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	
	stribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	1) una quota non inferiore al 30 per cento al fondo di riserva	
	legale qualunque sia l'ammontare del fondo;	
	2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, nella misura e con le modalità pre-	
	viste dalla legge;	
	3) una quota da distribuire ai soci finanziatori nella misura	
	massima del tasso previsto per i soci cooperatori aumentato	
	del 2 per cento e ragguagliato all'ammontare versato a fronte	
	delle quote a loro riservate;	
	4) una quota da distribuire ai soci cooperatori, quale divi-	
	dendo, non superiore all'interesse dei buoni postali fruttife-	
	ri aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effe-	
	tivamente versato;	
	5) l'eventuale eccedenza al fondo di riserva volontaria.	
	Possono essere distribuiti dividendi, acquistate quote proprie	
	ovvero assegnate ai soci cooperatori riserve divisibili sol-	
	tanto se il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo in-	
	debitamento della società è superiore ad un quarto.	
	Tale divieto non si applica nei confronti dei possessori di	
	strumenti finanziari.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	

mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. La cooperativa dovrà riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, con l'emissione di nuove quote o con l'emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VIII - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 27

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, quando previsto.

ARTICOLO 28

ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

ARTICOLO 29

All'assemblea ordinaria compete:

- a) approvare il bilancio, la ripartizione dei ristorni e la destinazione degli utili;
- b) costituire, ridurre o estinguere i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale;
- c) fissare le linee di indirizzo dell'attività imprenditoria-

	le;	
	d) provvedere alla nomina ed eventuale revoca delle cariche	
	sociali;	
	e) determinare la misura degli eventuali gettoni di presenza o	
	dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di	
	Amministrazione per la loro attività collegiale e l'eventuale	
	retribuzione annuale dei sindaci (quando nominati) per l'inte-	
	ro periodo di durata del loro ufficio;	
	f) approvare uno o più regolamenti delle attività sociali;	
	g) decidere di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;	
	h) pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori;	
	i) nominare gli arbitri che la cooperativa dovesse indicare	
	nell'eventualità di cui al successivo articolo 43;	
	l) pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge,	
	per statuto e per decisione del consiglio di amministrazione,	
	debba esserle sottoposto, ad eccezione di quelli per i quali	
	la legge prescrive che la stessa assemblea abbia luogo in sede	
	straordinaria.	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro e non oltre cen-	
	toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nel caso	
	in cui lo richiedano particolari esigenze, tale termine è fis-	
	sato in centottanta giorni; in questi casi gli amministratori	
	segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della di-	
	lazione. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Con-	
	siglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o, se ne sia	

fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale (quando nominato) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 30

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa;
- c) sulla proroga della sua durata;
- d) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 31

L'assemblea può essere convocata in qualunque luogo nel territorio nazionale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso, comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, data e ora sia della prima sia di un'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è

	rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'as-	
	semblea tutti i componenti dell'organo di amministrazione e,	
	se previsto, dell'organo di controllo.	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente co-	
	stituita in prima convocazione quando vi partecipano i soci	
	che rappresentano almeno la metà del numero dei voti attribui-	
	ti all'intera base sociale e delibera a maggioranza assoluta.	
	Le stesse circostanze devono sussistere in seconda convocazio-	
	ne se all'ordine del giorno figurano la costituzione o l'e-	
	stinzione dei fondi di cui al precedente articolo 24.	
	Per tutte le altre materie di competenza dell'assemblea ordi-	
	naria, in seconda convocazione questa si tiene qualsiasi sia	
	il numero dei voti portati dai presenti e delibera a maggio-	
	ranza assoluta.	
	Nel caso in cui non sia valida in prima convocazione, l'assem-	
	blea deve essere riconvocata entro trenta giorni e non può	
	avere luogo lo stesso giorno della prima.	
	In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolar-	
	mente costituita con la partecipazione di oltre la metà dei	
	voti attribuiti all'intera base sociale e delibera con il voto	
	favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in	
	assemblea.	
	ARTICOLO 32	
	Per le votazioni si procederà in modo palese.	
	ARTICOLO 33	

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino	
	iscritti nel libro dei soci lavoratori da almeno novanta gior-	
	ni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sotto-	
	scritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'am-	
	montare della quota o il numero delle quote possedute. Ai soci	
	sovventori sono attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, da determinarsi con delibera dell'organo di ammini-	
	strazione o dell'assemblea.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano	
	all'impresa.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	ARTICOLO 34	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione, in sua assenza è presieduta dal vice presidente	
	e, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assem-	
	blea stessa.	
	In occasione di ogni seduta, l'assemblea nomina un segretario,	
	che può non essere socio.	
	Spetta al presidente la responsabilità di constatare la rego-	
	lare composizione dell'assemblea e, in particolare, di verifi-	

	care la sussistenza delle circostanze indicate al precedente	
	articolo 26.	
	ARTICOLO 35	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di am-	
	ministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei	
	soci in sede di nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determina-	
	to dai soci al momento della nomina, comunque non superiore ai	
	tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti	
	il Presidente ed il vicepresidente, se questi non sono nomina-	
	ti dall'assemblea;	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	

	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effe-	
	tivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Le votazioni solo palesi.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale	
	(quando nominato), determinare l'eventuale compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici	
	incarichi a carattere continuativo, in favore della Cooperati-	
	va.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	

33 di 41

	aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo sco-	
	perto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'a-	
	pertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie	
	anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avval-	
	lare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e car-	
	tolari in genere;	
	e) deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Coopera-	
	tiva aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	f) conferire procure speciali, ferme le facoltà attribuite al	
	Presidente del consiglio di Amministrazione;	
	g) assumere, nominare e licenziare il personale della Coopera-	
	tiva nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e diri-	
	genti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire	
	specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di speci-	
	fica competenza del Consiglio di amministrazione, definendone	
	i limiti ed i controlli;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente statu-	
	to siano riservati all'Assemblea generale;	
	l) determina l'ammontare dell'eventuale tassa d'ammissione.	

	Il consiglio inoltre relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica. Nella medesima relazione il consiglio	
	di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	ARTICOLO 36	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 CC.	
	ARTICOLO 37	
	Il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, paga-	
	menti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone libe-	
	ratorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvo-	
	cati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed ammini-	
	strativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le	
	di lui mansioni spettano al Vicepresidente.	
	ARTICOLO 38	
	COLLEGIO SINDACALE	

	L'Assemblea provvederà a nominare il sindaco o il collegio	
	sindacale ove la nomina sia obbligatoria o ritenuta opportuna;	
	in alternativa potrà nominare un revisore legale dei conti.	
	Il sindaco o il collegio sindacale cesserà ove l'obbligo verrà	
	meno e l'assemblea non riterrà opportuna la loro continuazio-	
	ne.	
	Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sinda-	
	ci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito.	
	Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche indi-	
	vidualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inol-	
	tre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affa-	
	ri.	
	I sindaci debbono adempiere ai loro doveri con la professiona-	
	lità e la diligenza richieste della natura dell'incarico, sono	
	responsabili della verità delle loro attestazioni e devono	
	conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno	

	conoscenza per ragione del loro ufficio.	
	Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per	
	i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sa-	
	rebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli	
	obblighi della loro carica. Sono soggetti all'azione di re-	
	sponsabilità secondo le disposizioni previste per gli ammini-	
	stratori, in quanto compatibili.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto degli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del co-	
	mitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	ARTICOLO 39	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Quando obbligatorio dovrà essere nominato, dall'assemblea dopo	

	aver sentito il collegio sindacale, un revisore o una società	
	di revisione a cui affidare il controllo contabile.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:	
	1) verifica, nel corso dell'esercizio e almeno ogni tre mesi,	
	la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta ri-	
	levazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti ese-	
	guiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio.	
	Il revisore o la società incaricata del controllo contabile	
	può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al	
	controllo e può procedere ad ispezioni.	
	L'incarico di controllo contabile può essere revocato solo per	
	giusta causa, sentito il collegio sindacale. La delibera di	
	revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.	
	TITOLO VIII- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 40	
	La società cooperativa si scioglie per le seguenti cause:	
	a. decorso del termine;	
	b. conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di con-	

	seguirlo;	
	c. impossibilità di funzionamento o inattività continuata	
	dell'assemblea;	
	d. nelle ipotesi previste dall'art. 2437-quater e 2473 CC;	
	e. per deliberazione dell'assemblea;	
	f. perdita del capitale sociale.	
	Le leggi speciali possono prevedere ulteriori cause di scio-	
	glimento, o procedimenti speciali di liquidazione. Allo scio-	
	glimento consegue la liquidazione che avviene secondo le rego-	
	le ordinarie.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 41	
	Il rapporto sociale tra la società cooperativa ed i soci non-	
	ché il funzionamento tecnico ed amministrativo, ed il tratta-	
	mento economico dei soci e del personale dipendente possono	
	essere disciplinati dai regolamenti interni.	
	I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di ammini-	
	strazione e approvati dall'assemblea.	
	ARTICOLO 42	
	Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	ARTICOLO 43	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi	

	comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conci-	
	liazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione	
	della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come pre-	
	vista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunica-	
	zione della domanda, o nel diverso periodo che le parti con-	
	cordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regola-	
	mento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Indu-	
	stria Artigianato e Agricoltura che provvederà alla nomina de-	
	gli arbitri.	
	Le controversie tra socio e cooperativa relative alla presta-	
	zione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.	
	ARTICOLO 44	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le nor-	
	me del vigente CC e delle leggi speciali sulla Cooperazione e,	
	in quanto compatibili, le norme dettate in tema di società a	
	responsabilità limitata.	
	F.TO ANGELO PINNA	
	F.TO LUANA MADDALENA SERRA	
	F.TO PINNA VITTORIO	
	F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO	

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.